



COMUNE DI MODENA

N. 73/2022 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 24/11/2022

L'anno duemilaventidue in Modena il giorno ventiquattro del mese di novembre (24/11/2022) alle ore 15:25 , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

Hanno partecipato alla seduta:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	SI	GIORDANI ANDREA	SI
POGGI FABIO	Presidente	SI	GUADAGNINI IRENE	NO
PRAMPOLINI STEFANO	Vice-Presidente	NO	LENZINI DIEGO	SI
AIME PAOLA		SI	MANENTI ENRICA	SI
BALDINI ANTONIO		NO	MANICARDI STEFANO	SI
BERGONZONI MARA		SI	MORETTI BARBARA	SI
BERTOLDI GIOVANNI		SI	PARISI KATIA	SI
BIGNARDI ALBERTO		NO	REGGIANI VITTORIO	NO
BOSI ALBERTO		SI	ROSSINI ELISA	NO
CARPENTIERI ANTONIO		SI	SANTORO LUIGIA	SI
CARRIERO VINCENZA		SI	SCARPA CAMILLA	SI
CONNOLA LUCIA		SI	SILINGARDI GIOVANNI	NO
DE MAIO BEATRICE		SI	STELLA VINCENZO WALTER	SI
DI PADOVA FEDERICA		SI	TRIANNI FEDERICO	SI
FASANO TOMMASO		NO	VENTURELLI FEDERICA	SI
FORGHIERI MARCO		SI		
FRANCHINI ILARIA		SI		
GIACOBazzi PIERGIULIO		SI		

E gli Assessori:

CAVAZZA GIANPIETRO	SI	FILIPPI ALESSANDRA	NO
BARACCHI GRAZIA	SI	LUCA' MORANDI ANNA MARIA	SI
BORTOLAMASI ANDREA	NO	PINELLI ROBERTA	NO
BOSI ANDREA	NO	VANDELLI ANNA MARIA	SI
FERRARI LUDOVICA CARLA	SI		

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 73

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ED ELIMINAZIONE DEI VINCOLI SU IMMOBILI REALIZZATI IN EDILIZIA CONVENZIONATA. LEGGE 448 DEL 23.12.1998 ART.31 COMMI 45-50.

Relatore: Assessore Luca' Morandi

OMISSIONIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 22

Consiglieri votanti: 22

Favorevoli 22: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero, Connola, Di Padova, Forghieri, Franchini, Giordani, Lenzini, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Santoro, Scarpa, Stella, Trianni, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Risultano assenti i consiglieri Baldini, Bignardi, De Maio, Fasano, Giacobazzi, Guadagnini, Manenti, Prampolini, Reggiani, Rossini e Silingardi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la realizzazione dei Piani per l'Edilizia Economico e Popolare (P.E.E.P) e dell'edilizia convenzionata ha consentito nel tempo, e consente tuttora, di realizzare costruzioni in diritto di superficie o in diritto di proprietà, destinate ad utilizzatori finali a costi ridotti, garantendo l'accesso al bene casa ad un'ampia fascia di popolazione, limitandone però, allo stesso tempo, la libera disposizione con l'imposizione di vincoli definiti in apposite convenzioni;

- che con l'introduzione dell'art 3, commi 75-81 della L. 549/1995 è stato riconosciuto per la prima volta ai Comuni la facoltà, verso un determinato corrispettivo, di cedere in proprietà le aree P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie e di modificare le convenzioni stipulate, prima dell'entrata in vigore della Legge n. 179/1992, per la cessione in proprietà delle aree facenti parte dei P.E.E.P.;

- che tale disciplina, già rettificata con l'introduzione, ai sensi dell'art.3, commi 60-65, della Legge 662/1996, è stata poi riscritta dalla Legge 23.12.1998 n. 448 in particolare dai commi dal 45 al 50 dell'art. 31, che normano la facoltà da parte dei soggetti interessati di trasformare il diritto di superficie, nonché di sostituire le convenzione per le aree originariamente già cedute in proprietà;

- che i sopracitati commi dal 45 al 50 dell'art. 31 negli anni sono stati oggetto di un'articolata evoluzione, sia normativa che giurisprudenziale in materia, tra cui le seguenti disposizioni di Legge:

- l'art. 5, comma 3 bis, dalla L.106/2011 di conversione del D.L. 70/2011, che ha introdotto la possibilità di affrancazione dai vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento dell'immobile. La facoltà di affrancazione dai vincoli viene estesa alle convenzioni previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- l'art. 25-undecies del D.L. 119/2018 che ha modificato il comma 49bis dell'art.31 della Legge n. 448/1998 estendendo la possibilità di affrancazione dei vincoli convenzionali alle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile e rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione della percentuale da applicare per il calcolo del corrispettivo dell'eliminazione dei vincoli;
- il Decreto Ministeriale n.151 del 28 settembre 2020 con cui è stata, tra l'altro, approvata la formula da applicare per il calcolo del corrispettivo di rimozione dei vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata;
- l'art.22 bis del D.L. n. 77/2021, introdotto dalla Legge di conversione n. 108/2021, che ha sostituito i commi 47, 48 e 49 bis dell'art.31 della Legge 448/1998, in particolare modificando la base di calcolo per la determinazione dei corrispettivi con la reintroduzione del valore di esproprio ed inserendo i limiti, ai corrispettivi di cui sopra, di Euro 5.000 ed Euro 10.000 per singola unità abitativa a seconda della superficie catastale;

Premesso inoltre:

- che le numerose riscritture e/o modifiche da parte del legislatore sono state man mano recepite dal Comune di Modena, dapprima con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/1999 e deliberazione di Giunta Comunale n.567/2001, fino all'approvazione, da ultime, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 07/04/2022 e deliberazione di Giunta Comunale del 147 del 12/04/2022 con cui l'Amministrazione ha recepito le modifiche della novella legislativa e disciplinato le nuove procedure e parametri di calcolo dei corrispettivi;

- che nella seduta di approvazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 07/04/2022, il Consiglio stesso ha approvato l'ordine del giorno - protocollo generale n. 119832 del 07/04/2022
- che impegna la Giunta e il Sindaco a farsi parte attiva nelle sedi politiche opportune, con i Parlamentari e il Governo, per modificare quanto prima l'articolo 22 bis della legge approvata, con particolare riferimento all'equilibrio dei valori di riscatto;

- che l'art. 10 quinquies, della legge 20 maggio 2022 n. 51 di seguito integralmente richiamato, ha nuovamente modificato i commi 47, 48 e 49bis dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

1. All'articolo 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, il comune deve trasmettere le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione";
 b) al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo 5-bis, comma 1, del Decreto Legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327";
 c) al comma 48, secondo periodo, le parole: "con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione" sono soppresse;
 d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono soppressi;

- che tale articolo è stato emendato dall'art. 37 ter della Legge 79/2022 di conversione del DL 36/2022 con l'aggiunta del seguente comma:

1-bis. “Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto”;

Rilevato che, con le modifiche introdotte dal suddetto articolo:

- si modifica nuovamente il comma 48 che disciplina le modalità di calcolo dei corrispettivi di riscatto indicando quale valore iniziale della formula per il calcolo dei corrispettivi stessi quello determinato ai sensi del c. 1 art. 37 DPR 327/2001, ovvero il Valore Venale dell'area;

- vengono rimossi i limiti di Euro 5.000 e di Euro 10.000 per i corrispettivi calcolati sia ai sensi del comma 48 che del comma 49 bis;

- si precisa che il Comune deve trasmettere entro novanta giorni dall'istanza le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla procedura di trasformazione;

Ritenuto necessario:

- viste le numerose modifiche apportate alla legge nel corso degli anni e i molteplici atti comunali con cui tali modifiche sono state recepite, riordinare la disciplina comunale in materia di trasformazione del diritto di superficie e/o affrancazione dai vincoli convenzionali, nonché di sostituzione delle convenzioni per le aree originariamente già cedute in proprietà, sugli immobili di edilizia convenzionata;

- predisporre pertanto un Regolamento che definisca e regoli la materia, abrogando al contempo la disciplina comunale precedente;

Considerato che, oggetto della disciplina che regola la trasformazione, la sostituzione e l'affrancazione dai vincoli sono le disposizioni contenute nelle:

- convenzioni stipulate per la concessione del diritto di superficie, ex articolo 35, commi 7 e 8, della Legge 865/1971 (durata 60-99 anni);
- convenzioni stipulate, ex art. 35 della L. 865/1971, per la cessione del diritto di proprietà, precedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 179/1992 (15/03/1992);
- convenzioni ex articoli 7 e 8 della Legge 10/1977 (ora articolo 18 del DPR 380/2001), stipulate per la cessione del diritto di proprietà di durata da 20 a 30 anni;
- convenzioni sostitutive di quelle originariamente stipulate per la concessione del diritto di superficie o per la cessione del diritto di proprietà (di durata trentennale o ventennale diminuita del tempo già trascorso dalla stipula della convenzione originaria), sottoscritte, ex articoli 7 e 8 della Legge 10/1977 (ora articolo 18 del DPR 380/2001);
- convenzioni edilizie, ex art. 18 del DPR 380/2001 (di durata trentennale o ventennale), stipulate da privati per ottenere il rilascio del permesso di costruire relativo a interventi di edilizia abitativa, con esonero dal pagamento del “contributo di costruzione”;
- convenzioni che disciplinano la realizzazione di immobili nelle cosiddette aree “Extra PEEP”, ovvero aree non comprese nei programmi triennali di attuazione del P.E.E.P. ma sui quali gravano gli stessi vincoli sulle condizioni e modalità di vendita e di locazione ex art. 35 della L. 865/1971;

Considerato inoltre che, anche a seguito dell'ultima modifica legislativa, il Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie ed eliminazione dei vincoli su immobili realizzati in edilizia convenzionata dovrà prevedere:

- la disciplina per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà relativamente alle aree per le quali il Consiglio Comunale delibera tale possibilità, purché siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 dell'articolo 31 della Legge 448/98;
- la disciplina per la sostituzione delle convenzioni originarie per la cessione in proprietà delle aree, stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 (ante Legge 179/1992) in convenzioni ex articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della L. 10/1977 ora art. 18 del DPR 380/2001 con durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso dalla stipula della convenzione originaria in cambio di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48;
- la disciplina per l'affrancazione dai vincoli del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, oltre che da qualunque vincolo di natura soggettiva, previsti nelle convenzioni ex L.865/1971 per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 49 bis della legge 448/98 e del Decreto MEF 151/2020, decorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento da parte delle persone fisiche che ne abbiano interesse;
- la disciplina per l'affrancazione dai vincoli del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, oltre che da qualunque vincolo di natura soggettiva, previsti nelle convenzioni stipulate ai sensi dall'articolo 18 del Testo Unico di cui al DPR 380/2001, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 49 bis della Legge 448/98 e ai sensi del Decreto MEF 151/2020, decorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento da parte delle persone fisiche che ne abbiano interesse;
- la nuova modalità di calcolo dei corrispettivi come definita dal comma 48, che, come ora novellato, indica quale valore iniziale della formula quello determinato ai sensi del c. 1 art. 37 DPR 327/2001;

Ritenuto opportuno uniformare la disciplina in materia di trasformazione del diritto di superficie e sostituzione della convenzione originaria su tutti gli immobili costruiti in edilizia convenzionata nel Comune di Modena, il Regolamento dovrà inoltre prevedere:

- in riferimento alle unità abitative e loro pertinenze:

- l'estensione per analogia della procedura di trasformazione in diritto di proprietà basata sui criteri contenuti ai commi 47 e 48 dell'art.31 della legge 448/98, anche alle aree di proprietà comunale concesse in diritto di superficie al di fuori delle zone P.E.E.P.;
- l'estensione per analogia della procedura di affrancazione dai vincoli convenzionali anche per gli immobili di proprietà di persone fisiche, realizzati su aree concesse in diritto di superficie al di fuori delle zone P.E.E.P.;
- l'estensione per analogia della procedura di sostituzione ai sensi del comma 46 dell'art. 31 della legge 448/98 delle convenzioni stipulate per la cessione in diritto di proprietà per le convenzioni "Extra PEEP";
- l'applicazione della procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà basata sui criteri contenuti ai commi 47 e 48 dell'art.31 della legge 448/98 e di sostituzione della convenzione originaria ai sensi del comma 46, agli immobili di proprietà delle persone giuridiche, salvo le specifiche esclusioni;

- in riferimento agli immobili con destinazione diversa dalla residenza e relative pertinenze;

- se in diritto di superficie, la possibilità della trasformazione in diritto di proprietà basata sui criteri contenuti ai commi 47 e 48 dell'art.31 della Legge 448/98 e di sostituzione della convenzione originaria ai sensi del comma 46;
- se in diritto di proprietà, la possibilità di sostituzione della convenzione originaria ai sensi del comma 46 dell'art. 31 della Legge 448/98;

Ritenuto necessario che il Regolamento in oggetto dovrà inoltre:

- prevedere la possibilità di corrispondere ratealmente i corrispettivi più sopra indicati definendone le condizioni;
- definire per quali soggetti sia escluso l'ambito di applicazione della presente disciplina;
- precisare i casi per i quali si applicherà il sistema sanzionatorio previsto nelle convenzioni originarie in caso di “affrancazioni successive”;
- confermare l'importo di Euro 850,00 quale somma da riscuotere a titolo di “rimborso costi amministrativi” per ogni procedimento concluso con l'accettazione del richiedente, precisando che in caso di dilazione dei corrispettivi a tale importo dovrà aggiungersi la somma di Euro 100,00;
- consentire che le convenzioni di cui sopra vengano stipulate dal Segretario Generale del Comune di Modena, in qualità di ufficiale rogante, qualora lo richieda il cittadino interessato;
- disciplinare la procedura per l'eventuale restituzione alla Regione Emilia Romagna del contributo erogato in caso di affrancazione di immobili realizzati con contributi pubblici;
- definire i tempi di svolgimento del procedimento;
- prevedere la fase transitoria da applicare ai procedimenti la cui istanza sia pervenuta entro la data del 20/05/2022 come anche stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 1092 del 15/06/2022.

Ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione della materia abrogare la precedente disciplina e normativa Comunale, fatto salvo il regime transitorio come definito dal Regolamento allegato, sostituendola con quella dettata dalla presente;

Per tutto quanto sopra esposto,

Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali Dott.ssa Stefania Storti nei confronti del Dirigente responsabile del Servizio Patrimonio e Tributi, Ing. Luca Salvatore, come da disposizione prot. 409997 del 27/10/2022;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Patrimonio e Tributi, Ing. Luca Salvatore espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;

Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 16/11/2022;

D e l i b e r a

1. di approvare il Regolamento per la trasformazione del diritto di superficie ed eliminazione dei vincoli su immobili realizzati in edilizia convenzionata allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento si compone di 13 Articoli e di un Allegato tecnico;
3. di consentire la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà relativamente alle aree così come definite nell'Allegato tecnico al Regolamento;
4. di consentire la procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà (comma 47 art.31 Legge 448/98), la procedura di sostituzione delle convenzioni stipulate per la cessione in diritto di proprietà (comma 46 art.31 Legge 448/98) e la procedura per l'affrancazione dai vincoli del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione, oltre che da qualunque vincolo di natura soggettiva (comma 49bis e 49ter art.31 Legge 448/98) secondo le modalità e i criteri definiti dal Regolamento;
5. di estendere per analogia sulle unità abitative e loro pertinenze la procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà basata sui criteri contenuti al comma 48 dell'art.31, anche alle aree di proprietà comunale concesse in diritto di superficie al di fuori delle zone P.E.E.P. e la procedura di sostituzione ai sensi del comma 46 delle convenzioni stipulate per la cessione in diritto di proprietà per le convenzioni Extra PEEP così come definite in premessa;
6. di applicare la procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà basata sui criteri contenuti ai commi 47 e 48 dell'art.31 della Legge 448/98 e di sostituzione convenzione originaria ai sensi del comma 46, agli immobili di proprietà delle persone giuridiche, salvo le specifiche esclusioni;
7. di consentire per gli immobili in diritto di superficie con destinazione diversa da abitazione e relative pertinenze, la possibilità della trasformazione in diritto di proprietà basata sui criteri contenuti ai commi 47 e 48 dell'art.31 della Legge 448/98 e di sostituzione della convenzione originaria ai sensi del comma 46;
8. di consentire per gli immobili in diritto di proprietà con destinazione diversa da abitazione e relative pertinenze, la possibilità di sostituzione della convenzione originaria ai sensi del comma 46 dell'art. 31 della Legge 448/98;
9. di stabilire che i corrispettivi previsti dai commi 48 e 49bis dell'art.31 della Legge 448/98 siano determinati applicando i criteri contenuti nell'Allegato tecnico al Regolamento;
10. di stabilire che i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della presente disciplina siano quelli definiti nel Regolamento;

11. di riconoscere a chiunque attivi un procedimento di trasformazione, sostituzione e/o affrancazione ai sensi della presente deliberazione, la facoltà di rateizzare i corrispettivi dovuti, alle condizioni indicate nel Regolamento;
12. di applicare a titolo di “rimborso costi amministrativi”, per ogni procedimento concluso con l'accettazione del richiedente, l'importo di Euro 850,00 dovuti dal richiedente stesso, oltre a Euro 100,00 in caso di rateizzo dei corrispettivi dovuti;
13. di consentire che gli atti a conclusione delle procedure di cui sopra vengano stipulati dal Segretario Generale del Comune di Modena, in qualità di ufficiale rogante, qualora lo richieda il cittadino interessato;
14. di applicare per le istanze pervenute entro il 20 Maggio 2022 l'iter secondo la disciplina approvata con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20/2022 e Giunta Comunale n. 147/2022, fino alla stipula dei relativi atti di riscatto nei tempi previsti dal procedimento;
15. di applicare alle domande presentate dal 21 Maggio 2022 compreso, la disciplina del Regolamento;
16. di abrogare, fatto salvo quanto previsto dalle Disposizioni transitorie definite dal Regolamento allegato, la precedente disciplina in materia di trasformazione, sostituzione e/o affrancazione dai vincoli convenzionali su immobili in aree PEEP, Extra PEEP ed edilizia convenzionata ex DPR 380/2001 ed in particolare i seguenti atti:
 - deliberazioni del Consiglio Comunale n. 89 del 26/04/1999, n. 81 del 12/07/2001, n. 55 del 18/07/2013 e n. 20 del 07/04/2022;
 - le deliberazioni di Giunta Comunale n. 567 del 29/06/2001, n. 967 del 06/11/2001, n. 684 del 31/07/2002, n. 1056 del 17/11/2003, n. 39 del 01/02/2005, n. 838 del 13/12/2005, n. 103 del 28/02/2006, 159 del 21/03/2006, n. 795 del 19/12/2006, n. 20 del 17/03/2008, n. 211 del 15/04/2008, n. 17 del 22/01/2009, n. 94 del 23/02/2010, n. 169 del 30/03/2011, n. 573 del 11/10/2011, n. 58 del 21/02/2012, n. 344 del 27/07/2013, n. 420 del 26/09/2013, n. 332 del 23/05/2014, n. 731 del 29/12/2015 e n. 147 del 12/04/2022;
17. di demandare alla Giunta Comunale l'adeguamento degli schemi tipo di convenzione per la trasformazione del diritto di superficie, la sostituzione della convenzione originaria e l'affrancazione dai vincoli di disposizione degli immobili;
18. di dare atto che, in attuazione del principio di trasparenza, sarà data tempestiva pubblicità sul sito istituzionale delle procedure, della modulistica e di ogni altro dato rilevante ai fini della applicazione della presente regolamentazione.

Infine il PRESIDENTE, per riprendere al più presto le procedure di riscatto sospese all'entrata in vigore della modifica legislativa di cui all'art. 10 quinque della Legge n. 51/2022 come emendato dall'art 37 ter della Legge 79/2022 e visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, con procedimento elettronico, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 22
Consiglieri votanti: 22

Favorevoli 22: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Bertoldi, Bosi, Carpentieri, Carriero, Connola, Di Padova, Forghieri, Franchini, Giordani, Lenzini, Manicardi, Moretti, Parisi, Poggi, Santoro, Scarpa, Stella, Trianni, Venturelli ed il Sindaco Muzzarelli

Risultano assenti i consiglieri Baldini, Bignardi, De Maio, Fasano, Giacobazzi, Guadagnini, Manenti, Prampolini, Reggiani, Rossini e Silingardi.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA